

REGOLAMENTO “ FONDO VIVERE”

Premessa

La proposta della realizzazione del Progetto Vivere nasce all'interno del Tavolo Inclusione Sociale della Conferenza dei Sindaci della Versilia per dare risposta ai bisogni di persone in condizione di disagio socio-economico e/o con problemi di emarginazione, malattia, handicap ecc. , evitando forme di assistenzialismo e favorendo processi di autonomia e di riacquisizione di cittadinanza.

Il progetto si ispira ai principi di solidarietà, fiducia nelle capacità di sviluppo e crescita della persona e di responsabilità per la realizzazione di un progetto di vita che tenda ad attivare le risorse, le potenzialità, le energie individuali.

La proposta della Conferenza dei Sindaci è stata accolta da numerose realtà del terzo settore che hanno aderito costituendo il COMITATO PER IL FONDO VIVERE e condiviso il regolamento che segue:

Art.1 - Obiettivi

Il PROGETTO VIVERE unisce in rete realtà operanti nel territorio della Versilia: associazioni di volontariato e di promozione sociale o di altro genere, realtà operative e culturali del terzo settore e no-profit, enti pubblici e privati e persone fisiche che sono impegnate nella solidarietà, nell'aiuto e nell'assistenza sociale .

Il Progetto è finalizzato:

1. al prestito , limitatamente alla disponibilità del fondo, di somme di denaro a singoli individui o a gruppi familiari, in stato di bisogno, finalizzate alla soluzione di problemi derivanti da : disoccupazione temporanea, problemi di salute, attesa di pensione, impossibilità lavorativa, eventi imprevisti, spese straordinarie o all'avvio di attività lavorative autonome con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita , attraverso la realizzazione di un percorso di autonomia e di inclusione sociale.
2. all'alimentazione finanziaria del fondo dal quale tali aiuti sono tratti, tramite attività di raccolta variamente articolate;
3. alla sensibilizzazione dei cittadini residenti in Versilia a costituirsi in “comunità solidale”.

Art. 2 – Prestiti di solidarietà – condizioni e modalità di concessione.

Gli aiuti economici concessi da VIVERE nella forma di erogazioni dirette al richiedente e specifiche (per bisogni definiti) di somme di denaro sono denominati Prestiti di solidarietà.

Ogni prestito non supererà la cifra massima di € 2500.

Le richieste di erogazione sono avanzate dal singolo cittadino o dalle realtà aderenti a VIVERE.

Il Prestito avverrà dietro stipula di un accordo scritto tra il richiedente e il Gruppo Operativo di cui all'art.8

Di norma il prestito si concretizza con il pagamento diretto del servizio che ha motivato la richiesta; sono pertanto escluse elargizioni periodiche o saltuarie, ovvero forme di aiuto generico e di sostentamento.

L'utente si renderà disponibile agli accertamenti per stabilire l'effettiva condizione di necessità dell'individuo o della famiglia in esame e l'esistenza dello specifico bisogno.

La restituzione avverrà con le modalità previste nell'accordo.

Il fruitore del Prestito di solidarietà sottoscrive un piano di restituzione della cifra ottenuta dove sono specificati tempi e modalità della medesima.

Nell'atto di impegno il fruitore accetta altresì le modalità di relazione attiva con VIVERE che saranno state concordate.

Sul Prestito non è praticato alcun interesse finanziario.

I soggetti (quali : privati, associazioni, enti, cooperative) che propongono il prestito si impegnano affinché la restituzione vada a buon fine.

Il Fondo Vivere comunica periodicamente ai soggetti sopra citati l'andamento della restituzione dei prestiti effettuati.

Gli interventi richiesti da utenti in carico ai servizi sociali comunali vengono di volta in volta concordati con gli stessi servizi sociali che fungono da garanti.

Per il migliore soddisfacimento del bisogno che ha portato alla concessione del Prestito di solidarietà, il beneficiario può ottenere un'integrazione economica successiva, purché la cifra totale erogata non superi il tetto massimo previsto.

In via eccezionale potranno essere concessi allo stesso individuo o gruppo ulteriori prestiti, trascorsi due mesi dalla restituzione completa, entro i tempi pattuiti, del Prestito di Solidarietà precedente.

I fruitori dei Prestiti di solidarietà debbono essere residenti nei comuni della Versilia.

Art. 3 - Raccolta Fondi

Le realtà aderenti realizzano attività volte ad alimentare il Fondo dal quale sono attinti i Prestiti di solidarietà.

Le attività di raccolta fondi potranno essere organizzate singolarmente o congiuntamente da gruppi di aderenti, con carattere ricorrente o saltuario, assumendo le forme più varie ed indirizzandosi a persone fisiche o giuridiche.

Le attività di raccolta realizzate saranno sottoposte a controlli che garantiscano la correttezza delle operazioni compiute e diano massima garanzia ai soggetti finanziatori.

L'uso dei nomi PROGETTO VIVERE, VIVERE e FONDO VIVERE devono essere autorizzati sia nella forma separata che nella forma congiunta, anche nei confronti delle realtà aderenti.

Art. 4- Adesioni e gestione.

Le realtà aventi titolo aderiscono al progetto VIVERE con atto dei rispettivi organismi dirigenti.

Il controllo sulle richieste di ammissione sarà effettuato al solo scopo di accertare i requisiti di cui all'Art.1.

L'adesione si perfeziona e si rinnova annualmente tramite il versamento nella cassa del Fondo della quota annuale

La quota di adesione al comitato della persona giuridica sarà versata direttamente all'associazione capofila e considerata quota associativa della stessa.

Nel caso di persona fisica la quota associativa sarà quella minima stabilita dello statuto dell'associazione.

La funzione di Capofila sarà svolta dall'Associazione "Fondo Vivere" come indicato dal successivo articolo.

Null'altro è richiesto per il rientro di una realtà associativa già ammessa ad VIVERE che si sia temporaneamente auto esclusa, per uno o più anni, col mancato versamento della quota di partecipazione.

Art. 5- Realtà Capofila.

La Realtà Capofila – Associazione “Fondo Vivere” provvede, tramite la propria struttura, all'amministrazione e alla gestione contabile della cassa del Fondo e agli aspetti giuridico legali.

Alla medesima fa carico la regolarità fiscale con gli adempimenti connessi.

Tutte le aderenti hanno diritto alla puntuale e completa informazione e rendiconto circa l'amministrazione e la contabilità del Fondo.

Art. 6 – Funzioni del Comitato.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- stabilire i criteri generali per l'erogazione dei prestiti di solidarietà e approvare le attività di Finanza Etica con il concorso di soggetti pubblici e privati di cui all'art 3;
- provvedere alla formazione del Gruppo Operativo di cui all'art.8 e alla costituzione dei successivi e adottare i criteri per la rotazione nell'incarico di tutti gli aventi diritto.
- vigilare sulla corretta amministrazione della Cassa del Fondo e sull'operato del Gruppo Operativo;
- autorizzare e controllare le iniziative di raccolta dei fondi, promuovere lo sponsoring e le attività di raccolta generale; vigilare su l'uso dei nomi PROGETTO VIVERE, VIVERE e FONDO VIVERE
- promuovere VIVERE con iniziative di comunicazione e di presenza sociale, nonché incentivare l'adesione di Sostenitori;
- garantire lo sviluppo ed il complessivo funzionamento di VIVERE anche con investimenti gravanti sulla Cassa del Fondo;
- controllare l'ammissibilità di nuove aderenti per quanto indicato all'Art.1;
- eleggere il Coordinatore
- programmare e svolgere la formazione ai volontari che possono essere membri del Gruppo Operativo e intendono operare all'interno del progetto;
- approvare, a maggioranza assoluta dei membri, le modifiche al presente regolamento.

Il Comitato approverà annualmente le spese necessarie per il funzionamento corrente di VIVERE sulla base di una previsione di spesa presentata dall'associazione “Fondo Vivere”

Nessun compenso può essere percepito dai membri del Comitato, dai membri del Gruppo Operativo.

Art. 7 – Il Coordinatore del Comitato.

Il Comitato elegge nella prima seduta un coordinatore con il compito di indire le riunioni necessarie per l'avvio e il funzionamento delle attività del comitato stesso.

Il Coordinatore rimane in carica per due anni e per non più di due mandati consecutivi.

Il Coordinatore collabora con l'associazione Fondo Vivere per la gestione operativa del fondo .

Il funzionamento del Fondo è reso possibile dalla Segreteria Organizzativa dell'associazione con compiti di operatività amministrativa, registrazioni contabili ed economiche, conservazione degli atti, elaborazioni statistiche e progettazione per reperimento fondi.

Art. 8 – Il Gruppo Operativo.

Il Gruppo Operativo è l'organo preposto all'erogazione dei Prestiti di solidarietà.

Il Gruppo Operativo è costituito da un minimo di cinque membri fra i quali il coordinatore del comitato che ha funzioni di coordinamento con competenza sulla convocazione delle riunioni, l'ordine e la disciplina dei lavori.

I membri sono scelti fra i partecipanti al Comitato.

Fa parte del Gruppo Operativo un rappresentante dei servizi sociali dei comuni o della ASL.

Il Gruppo Operativo resta in carica un semestre ad eccezione del primo anno.

Il gruppo Operativo può operare con la presenza di tre membri e prende decisioni a maggioranza.

Art. 9 – Funzioni del Gruppo Operativo.

Dopo il suo insediamento, entro 10 giorni Il Gruppo Operativo in carica vaglia le richieste di prestito pervenute, rispettando l'ordine di arrivo.

Esso stabilisce con giudizio insindacabile se l'intervento sia ammissibile e sostenibile e ne stabilisce l'importo.

Art. 10 - Accoglienza domande e fase istruttoria

Le domande di prestito potranno essere presentate dal cittadino:

- direttamente alla sede del Gruppo Operativo
- alle associazioni del territorio disponibili
- ai servizi sociali dei comuni.

Le associazioni e i servizi sociali invieranno le richieste pervenute al Gruppo Operativo che provvederà all'istruttoria delle richieste e alla decisione.

Art. 11 – Cassa del Fondo

Il Fondo VIVERE si costituisce e si alimenta con:

- gli introiti provenienti da iniziative di raccolta realizzate dalle realtà partecipanti o dal Comitato;
- i contributi in varia forma garantiti da enti ed istituzioni pubbliche;
- le restituzioni di somme precedentemente erogate nei Prestiti di solidarietà;
- le somme versate, nella forma della quota annuale, dalle realtà aderenti;
- l'importo degli interessi maturati dal deposito del capitale del Fondo
- le quote associative dell'Associazione Fondo Vivere che eccedono rispetto alla copertura delle spese di gestione.

Il FONDO VIVERE potrà usufruire di beni o servizi offerti gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato da realtà private nelle forme dello sponsoring, riconoscendoli come sovvenzioni;

Art. 12 - Scioglimento.

In caso di scioglimento di VIVERE la cifra, che residuerà nella cassa del Fondo, sarà devoluta ad una realtà impegnata contro l'emarginazione sociale in Versilia.

Testo approvato dai sottoscrittori in data 12/09/07